

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

AC 2184

Il Decreto Legge 31 dicembre 2024, n. 208 introduce misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per l'Istruzione, alle disposizioni urgenti previste dall'articolo 4 in materia di lavoro, si ritiene opportuno aggiungere misure necessarie sia per l'attuazione della progettualità PNRR sia per sanare una situazione di particolare emergenza che ci espone al rischio di sanzioni europee.

Si propone di integrare l'articolo 4 con la previsione di un organico aggiuntivo da riattivare a partire dall'1 marzo 2025. Come segnalato dai Dirigenti Scolastici l'attivazione di questi contratti è in effetti oramai indispensabile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. A quattro mesi dall'inizio delle lezioni gli istituti italiani sono privi di migliaia di unità di personale Ata, in particolare collaboratori scolastici e assistenti amministrativi che erano stati contrattualizzati lo scorso anno scolastico. I complessi progetti di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziati dall'Unione Europea, e di Agenda Sud - anti dispersione scolastica - devono continuare a essere supportati da risorse umane, peraltro indispensabili per il buon esito dei progetti stessi. La mancata riattivazione di questi organici metterebbe a serio rischio la realizzazione di progetti utili e comporterebbe un'enorme perdita di risorse già stanziata.

A questa emergenza si aggiunge la situazione del personale precario e il rischio di sanzioni europee: ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro deve essere definita una specifica indennità di natura accessoria con decorrenza dal 1° settembre 2025. Conseguentemente ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro devono essere previste misure per raggiungere la parità di trattamento giuridico ed economico del personale precario.

Per contrastare inoltre l'abuso di contratti a tempo determinato è indispensabile l'inclusione degli idonei dei concorsi banditi a partire dal 2023 nelle graduatorie di merito dei concorsi e la loro assunzione.

Infine, per un buon funzionamento delle istituzioni scolastiche è necessario che il dirigente scolastico possa individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti – opportunamente valorizzati - che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delegare specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale.

Proposte di modifica

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro)

Si aggiunge il comma

I. Riattivazione contratti PNRR

Sono prorogate per l'a.s. 2024/25 le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 bis.1 dell'articolo 21 Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112. L'attivazione dei contratti è prevista per l'1 marzo 2025.

Motivazione: Si ritiene opportuno prorogare l'organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche per il corrente anno scolastico che risulta oramai una risorsa insostituibile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Si aggiunge il comma

II. Indennizzo per contratto

Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Motivazione: La disposizione prevede l'attribuzione di una specifica indennità in ragione dell'abuso di contratti a tempo determinato: nell'attesa dell'esito della denuncia Anief al Consiglio d'Europa l'emendamento intende dare un contributo al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d'infrazione n. 2014/4231 sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l'approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016.

Si aggiunge il comma

III. Parità di trattamento per contratto

Ai fini del riconoscimento del danno subito dal personale scolastico per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati su posto vacante e disponibile per oltre trentasei mesi, nell'ambito dei rispettivi contratti

collettivi nazionali di lavoro devono essere previste misure per raggiungere la parità di trattamento giuridico ed economico del personale precario.

Motivazione: La proposta intende contrastare la discriminazione del personale precario con contratto a tempo determinato in accordo con la direttiva comunitaria 1999/70/CE.

Si aggiunge il comma

IV. Assunzione idonei concorsi

All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nell'ultimo periodo è soppressa la parola "non".

Motivazione: appare irragionevole che docenti che hanno già superato tutte le prove concorsuali del primo concorso PNRR debbano ripetere la procedura concorsuale per essere assunti. La modifica intende prevedere l'inserimento degli idonei nelle graduatorie e il loro scorrimento anche per tutti i concorsi banditi successivamente a partire dal 2023.

Si aggiunge il comma

V. Disposizioni in materia di dirigente quadro intermedio

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sostituire il comma 5 con i seguenti:

"5. Il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispose il Piano triennale dell'organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito - da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge - sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5-ter. La positiva valutazione annuale nello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al

comma 5-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25% degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio.

5-quater. Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il Fondo per l'organizzazione e la gestione, con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, affinché possa essere riconosciuto un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

5-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, e nelle more del completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-sexies. Dall'anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale (USR) competente, per un docente tra quelli individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025.

5-septies. Agli oneri derivanti dal comma 5 quater, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, nonché al comma 5-sexies, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascun anno scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, si provvede mediante corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

Motivazione: per un buon funzionamento delle istituzioni scolastiche è necessario che il dirigente scolastico individui nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delegare specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale.